

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Ordinanza n. 1/2018/ORD depositata in data 25/01/2018

RICORSO: giudizio per regolamento di competenza, promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della regione Basilicata avverso l'ordinanza resa dalla stessa Sezione territoriale nel verbale d'udienza, con la quale è stata disposta, per pregiudizialità penale, la sospensione del giudizio contabile ex art. 295 c.p.c.

RICORRENTE:

Procura regionale della Basilicata.

PM: Procura Generale

RESISTENTI:

RESEARCH & TRAINING ITALIA Soc. Coop. e M. D. M., persona fisica, in qualità di amministratore unico in proprio ed in persona di legale rappresentante *pro tempore*, della società stessa.

QUESTIONE RISOLTA: annullamento dell'ordinanza di sospensione del giudizio contabile, attesa l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 295 c.p.c. e dall'art. 106 c.g.c., a motivo della non ricorrenza del rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra il processo penale e quello contabile, instaurato dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale.

Conformi: *cfr. ex multis* SS.RR. ord. n. 1/2017; ord. n. 1/2016; ord. n. 2/2015; ord. n. 8/2015; ord. n. 9/2015; Cass. civ., Sez. Lav. n. 2048/2003.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con riguardo all'ordinanza di sospensione disposta dalla Sezione giurisdizionale regionale in forza dell'art. 295 c.p.c., il Collegio giudicante ha confermato l'impostazione ermeneutica prevalente in materia, secondo cui **<<l'art. 106 del D.lgs. 174/2016...ha recepito l'interpretazione del concetto di sospensione necessaria consolidatosi nella giurisprudenza di queste Sezioni riunite, coerenti altresì con le statuizioni reiteratamente rese dalla Corte di cassazione, nel senso della non ammissibilità di sospensioni ex art. 295 c.p.c. che siano dettate da ragioni di mera opportunità dovendosi, al di fuori dei casi previsti dalla legge, riscontrare, in modo concreto e stringente, condizioni di dipendenza tra i giudizi da definire >>**

In particolare, le Sezioni riunite hanno puntualizzato che siffatte **<<condizioni...sono state individuate in termini di evidente correlazione logico-giuridica tra gli stessi [giudizi], sicchè la decisione della causa pregiudicata possa dirsi dipendente dall'altra, in relazione all'accertamento di fatti e comportamenti>>**, richiedendosi, in tali casi, la sussistenza di un vero e proprio **<<vincolo di consequenzialità>>** tra i simultanei processi.

Di conseguenza, come osserva il giudice contabile, **<<la circostanza che il materiale probatorio formato in tale procedimento [penale] sia attinto dal Requirente contabile per supportare i propri assunti non rende, invero, non autonome le suddette valutazioni di merito in ordine alle condotte contestate ai convenuti, laddove le stesse presentano contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti>>**.

Il Collegio decidente ha, dunque, ribadito che **<<si presenta del resto coerente con tali notazioni generali, l'acquisizione in via istruttoria degli atti del fascicolo processuale penale, con la**

conseguenza, che essi sono divenuti atti del giudizio contabile, la cui analisi e valutazione è di esclusiva pertinenza del Collegio giudicante che, sulla base degli stessi e degli ulteriori elementi conoscitivi disponibili, deve vagliare la fondatezza della domanda della Procura regionale>>.

ABSTRACT

La *vexata quaestio*, presa in considerazione dalla presente pronuncia, involge profili problematici più volte affrontati e risolti dalle Sezioni riunite, relativi non solo all'ammissibilità del ricorso proposto dalla Procura generale avverso l'ordinanza di sospensione per pregiudizialità penale, ma anche in ordine all'esatta interpretazione da attribuire al dettato normativo di cui all'art. 106 c.g.c.

Il Collegio giudicante, infatti, ha dapprima riconosciuto l'ammissibilità di detto ricorso sulla base della disciplina contenuta negli articoli 119 e ss. del codice di giustizia contabile, per poi calarsi nel merito ed affermare l'assenza dei presupposti del vincolo di consequenzialità tra il giudizio penale e quello contabile, previsti in via generale dall'art. 295 c.p.c., nonché, alla luce del procedimento in esame, dall'art. 106 c.g.c.

A tal ultimo proposito, le Sezioni riunite, forti dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza contabile e di legittimità, hanno ritenuto doveroso ribadire il concetto di sospensione necessaria che informa di sé anche la portata dell'art. 106 c.g.c., a completamento dell'espunzione, già da tempo operata nel vigente ordinamento, del generalizzato principio di pregiudizialità penale, confermando così il criterio della piena indipendenza del giudizio contabile rispetto a quello penale o civile.

La regola generale, dunque, si sostanzia nell'assunto giuridico che la sospensione disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non è ammissibile per mere ragioni di opportunità, qualora si verta al di fuori dei casi previsti dalla legge, ma occorre che siano sussistenti determinate condizioni di "evidente correlazione logico-giuridica" tra i diversi giudizi instaurati.

Tanto ciò è vero che la stessa Corte di cassazione, nella sentenza n. 2048 del 2003, ha stabilito che, laddove la sospensione si configuri necessaria per la decisione della controversia dipendente, s'impone il riscontro di un rapporto di stretta connessione tra i due giudizi, richiedendosi, in particolare, *<<l'esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati>>*.

Le Sezioni riunite, constatando, nel caso di specie, l'inesistenza del carattere della pregiudizialità tra processo penale e quello erariale, hanno puntualizzato, altresì, che il materiale probatorio, facente parte del fascicolo processuale penale ed acquisito dal p.m. contabile, in ordine alle condotte violative poste in essere dai convenuti, dovute all'indebita percezione di finanziamenti pubblici erogati, rende comunque indipendenti le valutazioni di merito espresse sia dall'organo requirente che da quello giudicante nel differente ambito del giudizio contabile.